



Camera di Commercio  
Firenze

## **DISCIPLINARE A FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – ANNO 2019**

### **Articolo 1 - Finalità**

La Camera di Commercio di Firenze nell'ambito delle proprie strategie promozionali finalizzate allo sviluppo del sistema economico ha stanziato nel bilancio preventivo la somma complessiva di € 100.000,00 per finanziare le iniziative dei Centri Commerciali Naturali della città metropolitana di Firenze.

Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con delibera di Consiglio 08.10.2018, n. 11, viene emanato il presente disciplinare.

In caso di approvazione di un nuovo Regolamento camerale per la concessione dei contributi, nelle more della definizione dei procedimenti previsti dal presente disciplinare, si applicheranno le disposizioni più favorevoli ai beneficiari.

### **Articolo 2 - Soggetti ammissibili**

Possono beneficiare dell'intervento camerale le associazioni stabili e i consorzi costituiti principalmente tra imprese del commercio che operano in ambiti territoriali denominati Centri Commerciali Naturali e risultino riconosciuti dal Comune competente con un proprio atto come stabilito al Capo XIII della L.R. 28/2005.

L'associazione o il comitato o il consorzio devono essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, già legalmente costituiti con un atto costitutivo, avere un proprio statuto vigente nonché essere regolarmente iscritti presso la competente Agenzia delle Entrate ed avere sede legale e/o operativa nella città metropolitana di Firenze.

L'oggetto sociale deve essere coerente con le finalità del presente disciplinare.

I soggetti beneficiari dovranno essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali qualora dovuti (DURC).

**Le domande di contributo presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC), non potranno essere regolarizzate e saranno archiviate con provvedimento dirigenziale.**

### **Articolo 3 – Spese ammissibili**

I soggetti di cui al precedente articolo 2 possono presentare domanda per le seguenti tipologie di spesa:

- a. Spese relative ad eventi promozionali organizzati dal CCN (come ad esempio: concerti, attività di spettacolo, attività di animazione in genere, direzione artistica, nonché spese per segnaletica stradale, spese per suolo pubblico, siae, ecc.);
- b. Spese per attività di supporto e assistenza nell'organizzazione degli eventi promozionali;
- c. Spese per segnaletica promozionale finalizzata all'individuazione del Centro Commerciale Naturale e degli esercizi commerciali aderenti;
- d. Spese per pubblicità e materiale promozionale dei CCN (pubblicità su radio, stampa e tv, grafica e stampa di opuscoli promozionali, volantini e manifesti, banner su internet, ecc.);
- e. Spese per iniziative di fidelizzazione del cliente (come ad esempio: fidelity card, concorsi a premio, lotterie, ecc.);
- f. Spese per luminarie ed addobbi natalizi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Firenze vigente, che prevede l'impossibilità di concedere contributi per iniziative già realizzate, ad eccezione dei

disciplinari per i quali possono essere previste motivate deroghe a questo principio, essendo tecnicamente non possibile emanare disciplinari i primi mesi dell'anno e al fine di non escludere ingiustificatamente le domande di contributo presentate da soggetti che hanno sostenuto spese precedentemente all'emanazione del presente disciplinare, **si considerano ammissibili le spese sostenute per iniziative realizzate dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019.**

Le spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture e delle quietanze di cui al presente elenco:

- **Pagamenti con assegno bancario non trasferibile:** si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all'estratto conto del traente;
- **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
- **Pagamenti tramite POS:** occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente all'estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
- **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- **Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici:** si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

**Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da soggetto terzo rispetto al soggetto beneficiario del contributo.**

#### **Articolo 4 – Ammontare del contributo**

L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al 70% delle spese sostenute di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a. ad e., e pari al 40% delle spese per luminarie e addobbi natalizi (lettera f.) con un minimo di spesa di € 5.000,00 e un massimale di contributo di € 5.000,00.

Le spese sostenute e ammesse al contributo sono da intendersi al lordo di Iva qualora il richiedente sia ente non commerciale e non svolga attività in regime d'impresa.

Le spese dovranno intendersi al netto di Iva se il richiedente, sia esso ente commerciale o non commerciale, svolga l'attività in regime di impresa.

I soggetti di cui al precedente articolo 2 potranno presentare una sola istanza di contributo.

Qualora a seguito della liquidazione dei contributi relativi alle domande ammissibili presentate dai CCN residuassero eventuali risorse, si provvederà a liquidare ulteriori contributi (oltre il massimale sopra indicato) ai singoli CCN in misura proporzionale alle spese ammesse, fino all'eventuale copertura del 70% per le spese di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a. ad e. e fino all'eventuale copertura del 40% per le spese di cui all'art. 3, comma 1, lettera f.

#### **Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda**

Dal 28.03.2019 al 31.12.2019, salvo esaurimento dello stanziamento, i soggetti interessati potranno inviare alla Camera di Commercio all'indirizzo di posta elettronica certificata [cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it):

- a. il modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dal documento di identità dello stesso qualora non firmato digitalmente;
- b. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;
- c. copia dell'atto dell'amministrazione comunale per il riconoscimento dell'ambito territoriale denominato Centro commerciale naturale;
- d. le copie delle fatture relative alle spese sostenute nell'anno 2019;

- e. le quietanze di cui all'articolo 3;
- f. per le spese rendicontate di cui alla lettera a. dell'articolo 3: programma dettagliato e calendario dell'evento a cui si riferiscono;
- g. per le spese rendicontate di cui alle lettere b. ed e. dell'articolo 3: dettagliata relazione redatta dal soggetto beneficiario sulle attività svolte;
- h. per le spese rendicontate di cui alla lettera c. dell'articolo 3: breve nota redatta dal soggetto beneficiario riguardante l'ubicazione della segnaletica corredata di documentazione fotografica;
- i. per le spese rendicontate di cui alla lettera d. dell'articolo 3: copia del materiale promozionale stampato e delle uscite sulla stampa

**Le domande saranno istruite rispettando l'ordine cronologico di invio.**

Le domande **regolari** rispetto ai requisiti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare e **complete** di tutti i documenti richiesti saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal loro invio.

Nel caso di domande **irregolari** che non rispondano ai requisiti di cui all'art. 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà tramite PEC/raccomandata A/R richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale il soggetto richiedente il contributo dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/1990).

Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione della documentazione.

La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

**Le domande di contributo presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC), non potranno essere regolarizzate e saranno archiviate con provvedimento dirigenziale.**

Nel caso di domande **incomplete** della documentazione di cui ai punti b., c., d., e., f., g. h., del presente articolo del disciplinare, l'ufficio preposto provvederà a richiedere per le vie brevi le relative integrazioni. Nel caso in cui il soggetto non provveda all'invio delle integrazioni richieste, l'ufficio invierà tramite PEC/raccomandata A/R richiesta di integrazione alla quale il soggetto richiedente il contributo dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/1990).

La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

A tutti i soggetti che avranno integrato la documentazione e regolarizzato la posizione entro i termini posti verrà concesso e liquidato il contributo tramite provvedimento del dirigente competente da adottarsi entro 60 giorni dalla data di regolarizzazione previa verifica della disponibilità dei fondi.

Allorché in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande regolari e complete rechino la stessa data di invio, si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio proporzionale alle spese ammissibili.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.

Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

**Articolo 6 – Aiuti di Stato**

Le agevolazioni disciplinate dal presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Il contributo non rappresenta aiuto di stato e pertanto non è soggetto alla disciplina comunitaria in merito.

#### **Articolo 7 – Ricorso Gerarchico**

Avverso il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5 potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.